



DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE N. 3 "MEDIA VALLE DEL CRATI"
MONTALTO UFFUGO - BISIGNANO - CERZETO - LATTARICO - LUZZI - ROTA GRECA - SAN BENEDETTO ULLANO -
SAN MARTINO DI FINITA - TORANO CASTELLO
Capofila MONTALTO UFFUGO

OGGETTO	DISPOSIZIONI in attuazione del D.P.C.M. 08 marzo 2020 <i>Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio</i>
----------------	--

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 (in G.U. n. 55 del 4.3.2020) recante «*ulteriori misure in materia di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19*»;

Visto, da ultimo, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 (in G.U. n. 59 del 08/03/2020) recante «*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*»;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08/03/2020, recante «*Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*»;

A V V I S A

Ai fini dell'applicazione delle misure contenute nel D.P.C.M. 08.03.2020 si segnalano alcune disposizioni ivi contenute di particolare rilievo per il territorio comunale:

- **per chiunque organizzzi e/o ospiti all'interno delle proprie strutture attività di meeting lavorativo e/o sociali o attività ricettiva e/o alberghiera** - ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.P.C.M. 08 marzo 2020 sono sospesi, per il periodo di validità del decreto, congressi, convegni, riunioni, meeting, eventi sociali ed altre attività attinenti;
- **per chiunque li organizzzi e/o ospiti all'interno delle proprie strutture e/o svolga attività ricreative** - ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D.P.C.M. 08 marzo 2020 sono sospese, per il periodo di validità del decreto, le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura ivi compresi quelli cinematografici e teatrali sia pubbliche che private;
- **per chiunque svolga attività di pub, scuole ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati** - ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) del D.P.C.M. 08 marzo 2020 le relative attività sono sospese per il periodo di validità del decreto con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- **per chiunque li organizzzi e/o ospiti all'interno delle proprie strutture e/o comunque svolga attività culturali** - ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d) del D.P.C.M. 08 marzo 2020 sono sospese per il periodo di validità del decreto le aperture dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004;
- **per chiunque svolga attività di ristorazione e/o bar** - ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) del D.P.C.M. 08 marzo 2020 è fatto obbligo, a carico del gestore, per il periodo di validità del decreto, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;



DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE N. 3 "MEDIA VALLE DEL CRATI"
MONTALTO UFFUGO - BISIGNANO - CERZETO - LATTARICO - LUZZI - ROTA GRECA - SAN BENEDETTO ULLANO -
SAN MARTINO DI FINITA - TORANO CASTELLO
Capofila MONTALTO UFFUGO

- **per qualsiasi altro tipo di attività di attività commerciale (e non) all'aperto ed al chiuso** - ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera f) del D.P.C.M. 08 marzo 2020 è necessario, a carico del titolare/gestore, per il periodo di validità del suddetto decreto, di prevedere l'accesso in modalità contingentate ed idonee ad evitare assembramenti di persone nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
- **per i luoghi di culto** - ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera v) del D.P.C.M. 08 marzo 2020 è necessario, a carico del parroco, per il periodo di validità del suddetto decreto, di prevedere modalità idonee ad evitare assembramenti di persone nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i fruitori. Sono sospese le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri.

Tutti coloro che tornano, o sono tornati negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e in particolare nelle zone cd. Individuate "rosse" (intera Regione Lombardia, province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia) dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, DEVONO IMMEDIATAMENTE COMUNICARE TALE CIRCONSTANZA AL PROPRIO MEDICO, al numero verde regionale 800-767676 – all'ASP (tel. 392.8020684) rimanendo in isolamento assoluto e senza avere alcun tipo di contatto sociale con nessuno.

Si rappresenta che a tutti i destinatari del presente è fatto obbligo di rispettare pedissequamente tutte le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 08 marzo 2020 in quanto le informazioni soprariportate non sono esaustive di quanto indicato nella norma.

Si ricorda che il mancato rispetto degli di cui al richiamato D.P.C.M. 08 marzo 2020, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23.02.2020 n. 6.

Dalla residenza Comunale, addì 08/03/2020

**IL PRESIDENTE DELLA
CONFERENZA DEI SINDACI
Antonella Blandi**